

AGEVOLAZIONI

Il credito di imposta innovazione tecnologica con aliquote maggiorate

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

I CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONE NEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le attività di **innovazione tecnologica** svolte nel 2020 possono usufruire del credito di imposta maggiorato dalla Legge di bilancio 2021.

Si tratta delle attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di **prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati**; intendendosi per tali i beni materiali o immateriali o i servizi o i processi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle **caratteristiche tecnologiche** o delle prestazioni o **dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia** o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Occorre fare riferimento ai principi generali ed i criteri contenuti nel **Manuale di Oslo dell'Ocse**.

Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le **attività di routine** per il **miglioramento della qualità** dei prodotti e in generale le attività **svolte a differenziare** i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'**adeguaumento di un prodotto esistente** alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

In precedenza il credito di imposta era riconosciuto nella **misura del 6%** con un limite massimo di 1,5 milioni di euro, sulle spese sostenute per il personale, sulle quote di ammortamento o canoni di leasing relativi ai beni materiali e *software* utilizzati, sulle spese per contratti commissionati, spese per consulenza e spese per altri materiali utilizzati.

La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) è stata modificata ad opera dell'[articolo 1, comma](#)

[1064, L. 178/2020](#), elevando al **10% la misura del credito di imposta applicabile** (in precedenza pari al 6%) alla base di calcolo, nel **limite massimo di 2 milioni di euro**.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un **obiettivo di transizione ecologica** o di **innovazione digitale 4.0** appositamente individuati, il credito di imposta maggiorato è **pari al 15%** (invece del precedente 10%) della relativa base di calcolo, **nel limite massimo di 2 milioni di euro**, raggagliato ad anno nel caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Il credito, utilizzabile **esclusivamente in compensazione** in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione e dopo aver assolto agli **obblighi di certificazione** dei costi sostenuti, è **fruibile in forma automatica**, ossia il suo utilizzo non è subordinato alla presentazione di un'apposita istanza di ammissione al beneficio.

Ai fini dei successivi controlli le imprese beneficiarie sono tenute a redigere e conservare una **relazione tecnica asseverata** che illustri le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese beneficiarie dovranno effettuare una **comunicazione al Ministero dello sviluppo economico**.

Il Ministero stesso ha annunciato, con l'avvertenza del 29 dicembre 2020, che è in corso di predisposizione l'apposito decreto direttoriale per l'indicazione del contenuto, delle modalità e della data, nel corso del 2021, a partire dalla quale le imprese potranno effettuare l'invio della comunicazione in questione. Sia il diritto all'applicazione delle discipline agevolative e sia l'utilizzo in compensazione dei relativi crediti **non sono in alcun modo subordinati** al suddetto invio.

Il credito di imposta **non concorre alla formazione del reddito d'impresa** né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#); lo stesso andrà esposto nella **dichiarazione dei redditi nel quadro RU**.

Per ciascuna agevolazione deve essere compilato un apposito modulo nel quale vanno esposti il **codice identificativo del credito vantato** (codice credito), nonché i dati previsti nei righi da RU2 a RU12. Il codice credito è indicato a margine della descrizione di ciascun credito d'imposta e nella tabella riportata in calce alle istruzioni del modello di dichiarazione.

In particolare, nella dichiarazione dei redditi delle società di capitale, il credito è riportato nel

quadro RU con il **codice L1 “RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 2020-2022”** riferito al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative ([articolo 1, commi da 198 a 206, L. 160/2019; articolo 1, commi 185, 186 e 1064, lett. a, L. 178/2020](#)).

Il credito d’imposta è riconosciuto nelle misure percentuali ed entro i limiti previsti, per ciascuna fattispecie agevolativa, dal comma 203 della **L. 160/2019**, come modificato dall'[articolo 1, comma 1064, lett. f\), nn. 1\), 2\), 3\) e 4\), L. 178/2020](#).